Messaggero Veneto
GIORNALE DEL FRIULI

Data 15-09-2019
Pagina 1
Foglio 1

UDINE

Dopo la bocciatura un "salvagente" dal Tar: la scuola rivedrà il caso

DE FRANCISCO / PAG. 23

IL CASO

Bocciato in seconda media, il Tar annulla

Un istituto udinese dovrà esaminare nuovamente la posizione dello studente: aveva chiuso l'anno con quattro insufficienze

Luana de Francisco

Per lui, in questi giorni, la scuola è ricominciata dalla seconda media. E cioè dalla stessa classe frequentata nell'anno appena trascorso, per ripeterla e cercare di recuperare le insufficienze che gli avevano pregiudicato la promozione. Ora, però, il suo corso di studi potrebbe nuovamente mutare, con un balzo in avanti che lo proietterebbe direttamente in terza. Il Tribunale regionale amministrativo del Friuli Venezia Giulia ha infatti bocciato la decisione dell'istituto, una scuola media pubblica udinese, di non ammettere lo studente alla classe successiva, annullandone il relativo documento di valutazione e ordinando al consiglio di classe di esaminarne nuovamente la posizione e rideterminarla alla luce dell'orientamento indicato in sentenza. Con la raccomandazione, insomma, di non reiterare l'errore.

Erano stati i genitori del ragazzino a portare il caso davanti al Tar e a chiedere che fosse valutata la correttezza del giudizio espresso dai suoi docenti. Il ricorso è stato ritenuto «manifestamente fondato» e accolto con dispositivo depositato nel tempo record di due giorni dall'udienza. A fronte dei plurimi motivi proposti dall'avvocato Pietro Mussato, cui la famiglia aveva dato incarico d'impugnare il giudizio di non ammissione, ai giudici amministrativi è bastato valorizzare quello relativo alla «mancata valutazione unitaria e complessiva di un periodo più ampio del singolo anno scolastico di riferimento» (trattandosi di passaggio dalla seconda alla terza classe), per procedere con l'annullamento già in sede cautelare.

Un principio, quello che in sede di scrutinio finale impone ai docenti di prendere in considerazione l'intero corso di studi dello studente, introdotto dalla circolare 1865 del 2017 e che il consiglio di classe udinese finito a propria volta sotto esame ha evidentemente disatteso. Non è un caso se una recente sentenza del Consiglio di Stato stabilisce come l'alunno debba essere ammesso alla classe successiva «anche se gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione».

E in effetti a giugno lo studente friulano era arrivato con quattro insufficienze non gravi (5/10). «Al termine del primo anno – ha ricordato l'avvocato Mussato nel ricorso introduttivo – era stato ammesso alla classe successiva con una sola insufficienza, presentando in alcune materie valutazioni più che sufficienti». Da qui, le conclusioni del Tar.

«Appare fuor di dubbio come la valutazione dell'istituto sia stata fondata soltanto sull'ultimo anno scolastico frequentato dal minore, ovvero al solo secondo quadrimestre, come sembrerebbe emergere dal tenore del giudizio globale finale, omettendo invece di considerare – rileva il giudice estensore Nicola Bardino – un più ampio periodo di riferimento, comprensivo dell'anno scolastico precedentemente frequentato nella prima classe».

Ora non resta che attendere che il consiglio di classe fissi una nuova riunione, per rispolverare le ultime pagelle dell'allievo e «rideterminarsi nei suoi confronti». —

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La sentenza emessa dal Tar

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.